

OGGETTO: SUA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI RIVERGARO, PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, PERIODO 2020-2022 (RINNOVABILE FINO AL 2025): **VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA RISERVATA DEL RUP CON IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINATA AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS 50/2016, PER L’ESAME DELLE SPIEGAZIONI FORNITE DAL PRIMO CLASSIFICATO IN MERITO ALLA VERIFICA DI ANOMALIA ATTIVATA NEI SUOI CONFRONTI**

Il giorno **21 del mese di luglio dell’anno 2020**, alle ore 09:04, il RUP del Comune di Rivergaro (geom. Celso Capucciati) e la Commissione giudicatrice, assistiti dal segretario verbalizzante, si collegano su Skype per l’esame, in seduta riservata, delle spiegazioni fornite dal primo classificato (AGRIVERDE S.R.L., di seguito, anche solo, “la Società”) in merito alla verifica di anomalia attivata nei confronti di quest’ultimo dal RUP del Comune di Rivergaro ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016.

A tal riguardo, il RUP richiama:

- ✓ il verbale del 10/07/2020, della precedente seduta del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice;
- ✓ il documento “*Richieste integrative in merito alla verifica di congruità dell’offerta presentata da AGRIVERDE S.R.L.*”, inviato in data **10/07/2020** alla società AGRIVERDE S.R.L. (prot. prov. n. 17431 del 10/07/2020), con il quale il RUP ha inviato richieste integrative ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016.

In particolare, con tale documento il RUP ha richiesto alla Società di fornire – entro il 15/07/2020, ore 12.00 – i seguenti chiarimenti (secondo quanto dettagliatamente indicato nella richiesta medesima), cui non era stata data risposta:

- “costo annuale lordo del personale a carico della Società, attraverso: (i) chiara esplicitazione del costo di tutti i contributi (previdenziali, TFR, etc.) a carico dell’azienda, che si aggiungono al totale lordo risultante dal CCNL indicato (i.e. € 65,29 per Area 2.2. e € 53,01 per Area 3.1.), così da far emergere l’effettivo costo totale lordo a carico dell’azienda e i motivi del significativo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali “Multiservizi” e alla stima del costo del personale elaborata dal Comune di Rivergaro (su questo punto, cfr. verifica di congruità del RUP del 20/06/2020); (ii) chiara indicazione che il costo orario indicato nella propria offerta economica (€ 11,24 e € 9,13) rispetta il costo totale lordo a carico dell’azienda come risultante dal punto (i);
- *costo della realizzazione dell’area verde offerta in sede di gara”.*
- ✓ il documento “*Trasmissione giustifiche integrative in merito alla verifica di congruità dell’offerta presenta*”, inviato dalla Società il 14/07/2020 (registro di sistema SATER n. PI196407-20) in risposta alla richiesta di spiegazioni inviata da codesto RUP;
- ✓ il punto del paragrafo 24. del Disciplinare di gara, a mente del quale “il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro”.

*

Il RUP, supportato dalla Commissione giudicatrice, dà dunque lettura delle spiegazioni integrative fornite dalla Società in merito a quanto richiesto dal RUP medesimo ai sensi dell'art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016.

Alla luce delle spiegazioni della Società del 06/07/2020 e del 14/07/2020, si è dunque ora in possesso di tutti gli elementi per esaminare la serietà, sostenibilità e affidabilità dell'offerta presentata.

Ebbene, il RUP, assistito dalla Commissione giudicatrice:

1. rileva che la Società ha, in generale, dato contezza delle voci di costo per l'esecuzione del presente appalto, in relazione sia a quanto richiesto a livello di Capitolato speciale d'appalto sia alle migliori offerte in sede di gara all'interno della Relazione Tecnica presentata;
2. in relazione al costo del personale e all'indicazione del Contratto collettivo Agricoltura per operai agricoli e florovivaisti "... stipulato in data 05/03/2018 (con aggiornamento tabelle retributive al 01/04/2019) tra CONFAGRICOLTURA Salerno federazione provinciale coldiretti confederazione italiana agricoltori, FLAI-CGIL, FAI-CISAL, UILA-UIL", rileva che:

A. debitamente interrogata in merito all'indicazione del Contratto collettivo Agricoltura Salerno nella quantificazione del costo del personale all'interno dell'offerta economica, la Società ha indicato quanto segue: *"A tal proposito si rappresenta che l'ambito territoriale del CCNL da applicare ai lavoratori è quello all'interno del quale si svolge la parte preponderante delle attività di lavoro degli operatori stessi. Poiché l'ambito territoriale in cui si svolge la parte prevalente delle attività dei nostri dipendenti è quello della provincia di Salerno, discende che ad essi si applica il CCNL Agricoltura per operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Salerno (si allegano ultima busta paga di n.2 dipendenti All. 1). Di fatti ai nostri dipendenti impiegati per l'esecuzione delle attività in affidamento del presente appalto sarà regolarmente corrisposta l'indennità di trasferta"* (cit. pag. 3 delle spiegazioni inviate il 06/07/2020).

Orbene, quanto indicato dalla Società non risulta condivisibile, in quanto, come emerge chiaramente dal dato letterale della normativa vigente, al personale impiegato in un contratto pubblico trova applicazione il CCNL nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona di esecuzione delle prestazioni. E infatti:

- l'art. 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone espressamente che *"Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*;
- ciò trova conferma pure nell'art. 36, comma 1 della l. 300/1970 (cd. Statuto dei lavoratori) (rubricato *"Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e dagli appaltatori di opere pubbliche"*), a mente del quale: *"Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitoli di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona"* (tale disposizione è da ritenersi applicabile anche agli appalti di servizi; cfr. Corte Cost., 19 giugno 1998, n. 226, in merito all'applicazione dell'art. 36 alle concessioni di pubblico servizio);
- la ratio di tale disciplina emerge chiaramente nella pronuncia della Corte di Cassazione, 18 aprile 2019, n. 10851, la quale – nel chiarire (in relazione all'art. 118 del d.lgs. 163/2006, la cui formulazione è stata ripresa dall'art. 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016) che *"... il soggetto obbligato ad applicare il trattamento economico e normativo previsto dai*

contratti collettivi per il settore e per la zona, nella quale si eseguono le prestazioni, è tanto il subappaltatore come il titolare del contratto originario o affidatario diretto dell'appalto" – ha precisato quanto segue: "Converge, d'altra parte, con le conclusioni determinate dall'applicazione del criterio letterale, la considerazione dello scopo perseguito dal legislatore, quale obiettivamente emerge dall'insieme delle disposizioni di cui all'art. 118, e che – come esattamente posto in rilievo dalla Corte territoriale – è quello di evitare che l'aggiudicazione di un appalto, o di un subappalto, attraverso il meccanismo della migliore offerta economica induca un depauperamento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori subordinati, che vi sono addetti, e di porre sullo stesso piano – in termini di concorrenza, anche rispetto al costo del lavoro – le imprese locali e quelle operanti su una diversa base territoriale".

- B. ne risulta pertanto che l'applicazione, da parte della Società, del Contratto collettivo Agricoltura riferito alla Provincia di Salerno non risulta corretto in quanto l'appalto viene eseguito in Provincia di Piacenza e, pertanto, AGRIVERDE S.R.L. avrebbe dovuto calcolare il costo del lavoro in base a tale Contratto collettivo territoriale, il quale prevede costi superiori a quelli indicati dalla Società.

Al riguardo, infatti, Confagricoltura Piacenza ha confermato che il costo del lavoro del Contratto collettivo Agricoltura di Piacenza è più elevato rispetto a quello di Salerno (cfr. e-mail da Confagricoltura Piacenza del 16/07/2020, protocollata al prot. prov. n. 18002/2020).

Sostenere diversamente, nel senso di consentire l'applicazione del Contratto collettivo Agricoltura di Salerno, integrerebbe una violazione di legge (i.e. dell'art. 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 36, comma 1 della l. 300/1970), la quale costituisce un'ipotesi di annullabilità di un atto amministrativo ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/1990;

- C. in ogni caso, anche laddove si condividesse quanto sostenuto da AGRIVERDE S.R.L. (ciò che comunque non è) (secondo cui "Poiché l'ambito territoriale in cui si svolge la parte prevalente delle attività dei nostri dipendenti è quello della provincia di Salerno, discende che ad essi si applica il CCNL Agricoltura per operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Salerno"), emergono le seguenti criticità:

- la Società ha indicato che "... il CCNL Agricoltura... prevede l'assunzione degli operatori con retribuzione legata alle giornate di lavoro effettivamente prestate e non un compenso fisso mensile. Pertanto, come previsto dal CCNL applicato, ciascun operaio potrà essere impiegato anche per una singola giornata" (cit. pag. 1 delle spiegazioni inviate il 06/07/2020).

Di tal ché, essendo gli operai impiegati "a giornata" dalla Società, pare difficile determinare a priori quale sia l'ambito territoriale in cui svolgerà la parte prevalente della loro attività.

La motivazione fornita dalla Società, per giustificare l'applicazione del Contratto collettivo di Salerno, non risulta dunque oggettivamente verificabile e determinabile a priori;

- sulla base dei dati forniti dalla Società nelle spiegazioni del 06/07/2020 e del 14/07/2020, sussistono dubbi circa l'attendibilità della quantificazione dei costi di trasferta indicati, pari (sul triennio) a € 41.097,91 (quali "costi per carburanti, trasferte").

In effetti, anche tralasciando i "costi per carburante" e considerando che la Società impieghi, per l'esecuzione del presente appalto, n. 5 operai (come indicato nelle sue spiegazioni), i costi per trasferte annuali risulterebbero pari a € 13.699,30, ovvero a € 2.739,86 annuali per singolo operaio.

Orbene, tale somma (da corrispondersi per vitto e alloggio) appare troppo bassa in considerazione del considerevole numero di ore di lavorazioni annuali quantificate dal Comune per l'esecuzione degli interventi obbligatori (pari a n. 4.100 ore, tralasciando le lavorazioni aggiuntive in sede di gara) e del conseguente numero di giorni di lavorazione per ogni anno;

- in ogni caso, all'interno della sua "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", la Società ha dichiarato di voler riassorbire n. 3 operai impiegati dal gestore uscente. Sicché, almeno rispetto a tali n. 3 operai, troverebbe applicazione il Contratto collettivo Agricoltura in vigore per la Provincia di Piacenza, il quale – come indicato – prevede costi più alti rispetto al Contratto collettivo Agricoltura della Provincia di Salerno, non considerati dalla Società nella propria offerta economica.
Fra l'altro, anche ammettendo che AGRIVERDE S.R.L. decidesse di "trasferire" tali n. 3 operai a Salerno (applicandovi il Contratto collettivo territoriale di Salerno), tali operai dovrebbero essere computati nel calcolo dei costi di trasferta da corrispondere, come da punto precedente;

3. in relazione al personale impiegato, rileva che:

- A. debitamente interrogata in merito al numero di operai impiegati per eseguire le lavorazioni oggetto del presente appalto, stante la vistosa incongruenza fra quanto indicato nella Relazione Tecnica e nell'offerta economica (infatti, nella tabella dei costi del personale di cui all'offerta economica la Società ha indicato n. 5 operai, mentre nella Relazione Tecnica aveva espressamente dichiarato che "La società ha in organico 16 dipendenti [operai] con diverse qualifiche ed ulteriori 10 unità di cui disporre all'occorrenza per un totale di 26 unità e da impiegare per l'esecuzione dell'appalto, suddivisi nei seguenti inquadramenti..."), AGRIVERDE S.R.L. ha indicato quanto segue: "In relazione a questo primo profilo si rappresenta che non emerge alcuna vistosa incongruenza fra il personale indicato nell'offerta economica e quanto invece offerto nella Relazione Tecnica. Di fatti nell'offerta economica viene indicato il numero di operatori che comporrà la squadra di intervento pari a N.5 unità mentre quanto indicato nella Relazione Tecnica si riferisce all'organico della ditta... i dipendenti (operai) in organico alla società saranno impiegati su turnazioni per la composizione della squadra operativa composta da n. 5 unità" (cit. pag. 1 delle spiegazioni inviate il 06/07/2020).

Nelle proprie spiegazioni la Società ha dunque chiarito che intende impiegare (di fatto), per l'esecuzione del presente appalto, n. 5 operai, raggruppati in una squadra di lavoro, composta – a turnazione – dagli operai in organico alla Società.

Orbene, tali spiegazioni non risultano condivisibili per le seguenti ragioni:

- AGRIVERDE S.R.L. aveva dichiarato, in sede di Relazione Tecnica, di impiegare n. 16 dipendenti (tralasciando le ulteriori unità di personale di cui disporre all'occorrenza) per l'esecuzione del presente appalto.
La Commissione giudicatrice precisa che, in nessun punto di tale Relazione, si faceva invece riferimento all'impiego di una sola squadra di n. 5 operai;
- il punto 1.2. della "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI" (cfr. pag. 38 del Disciplinare di gara) andava a valutare proprio l'organigramma del personale impiegato per lo specifico appalto, stabilendo che: "Sarà valutato l'organigramma del personale impiegato dal concorrente, tenuto conto del grado di dettaglio, chiarezza e completezza. A tal fine, il concorrente dovrà indicare in modo chiaro e preciso, all'interno della propria Relazione: 1) il personale (n. di lavoratori e qualifica professionale) impiegato nell'esecuzione dell'appalto, che dovrà almeno rispettare, a livello di monte orario, gli inquadramenti contrattuali indicati al paragrafo 3.2.2. del Progetto di cui all'Allegato I; 2) le mansioni attribuite a ciascun operatore; 3) i momenti di coordinamento organizzati con il REFERENTE OPERATIVO durante l'arco della settimana".
Chiara ratio della "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI" era dunque quella di valutare (fra l'altro) il concreto (e non solo astratto) numero di operai impiegati nell'appalto per l'esecuzione delle prestazioni, in quanto – con tutta evidenza – dal numero di operai impiegati discendono dirette conseguenze sulla celerità e tempestività delle lavorazioni. La Commissione giudicatrice riferisce di aver condotto le

proprie valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti proprio sulla base di ciò, assegnando il conseguente punteggio tecnico ai medesimi concorrenti.

Orbene, quanto indicato dalla Società nelle proprie spiegazioni appare una giustificazione *a posteriori* della discordanza evidenziata dal RUP nella richiesta di spiegazioni, stante – come già indicato – l’assenza di qualsiasi riferimento, nella Relazione Tecnica, alla volontà di impiegare una sola squadra di n. 5 operai.

Peraltro, la tesi di AGRIVERDE S.R.L., secondo cui si impiegherebbero effettivamente n. 16 operai i quali ruotano in un’unica squadra di n. 5 unità, oltre a contrastare con quanto domandato dalla “TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI”, non risulta condivisibile, siccome: **(i)** conduce alla conclusione per cui una multinazionale, con in organico centinaia di dipendenti che ruotano in una sola squadra di lavoro estremamente contenuta, dovrebbe ottenere il punteggio massimo; **(ii)** non risponde ad alcuna esigenza concreta, in quanto chiaro interesse della stazione appaltante era valutare il numero di operai sul campo (contemporaneamente) e, di fatto, nel caso di AGRIVERDE S.R.L. si tratta di n. 5 operai.

Come sopra indicato, la Commissione giudicatrice rileva dunque che l’impiego effettivo di n. 5 operai, andrebbe a variare quanto indicato nella Relazione Tecnica presentata dalla Società (ciò che, comunque, non è consentito) e la conseguente attribuzione del punteggio tecnico, con conseguente inevitabile rimodulazione della graduatoria finale, stante le contenute differenze di punteggio fra i primi quattro classificati (AGRIVERDE S.R.L., RTI “ORTO BOTANICO”, GLOBO S.R.L. e VME S.R.L.);

- B. si rileva inoltre come l’offerta di AGRIVERDE S.R.L. non appaia affidabile per garantire la regolare esecuzione del presente appalto.

La Società ha infatti indicato, peraltro solo all’interno delle sue spiegazioni del 06/07/2020 (la Commissione giudicatrice rileva, al riguardo, che ciò non era precisato in nessun punto della Relazione Tecnica), di ricorrere all’impiego (consentito dal Contratto collettivo Agricoltura) di operai “saltuari”: “... *come previsto dal CCNL applicato, ciascun operaio potrà essere impiegato anche per una sola giornata*” (cit. pag. 1 delle spiegazioni inviate il 06/07/2020).

Orbene, tale *modus operandi* non appare idoneo a garantire la continuità del servizio oggetto del presente appalto, in considerazione della natura di quest’ultimo. L’impiego di operai anche per una sola giornata, infatti, appare scontrarsi con l’esigenza di garantire la regolare esecuzione e la continuità delle prestazioni appaltande, le quali non sono lavori *spot* ma servizi continuativi e ripetitivi da eseguirsi nel corso di tutto l’anno (anche rispondendo a chiamate d’urgenza).

Inoltre, la Commissione giudicatrice rileva come la Società abbia – ad ogni modo – omissis nuovamente di indicare, all’interno della Relazione Tecnica presentata in sede di gara ed oggetto di valutazione da parte della Commissione, un elemento di valutazione sostanziale e sicuramente importante, pur essendo l’“organigramma del personale” e gli “interventi di manutenzione ordinaria e programmata” elementi specificatamente considerati nella “TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI”. Ciò a discapito, ancora una volta, dell’individuazione, in modo oggettivo, della migliore offerta.

In considerazione di quanto indicato, il RUP, assistito dalla Commissione giudicatrice, ritiene che l’offerta presentata da AGRIVERDE S.R.L. non superi la verifica di anomalia attivata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016, non risultando complessivamente affidabile per la regolare esecuzione del presente appalto.

Il RUP, rilevando che seguirà adozione di apposito provvedimento di esclusione all’esito del presente sub-procedimento di anomalia, dispone che la Commissione giudicatrice proceda a ridefinire la graduatoria in base agli elementi (punteggio tecnico assegnato e ribasso percentuale presentato in sede di gara) già a disposizione, al fine di individuare la graduatoria definitiva.

Il RUP dichiara chiuso il sub-procedimento di anomalia, dispone la chiusura della seduta alle ore 10:00 del giorno 21 luglio 2020 e libera la Commissione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piacenza, 21 luglio 2020.

IL RUP

(Geom. Celso Capucciati)

IL PRESIDENTE

(Arch. Stefano Tamengo)

IL COMMISSARIO

(Dott. Fabio Mazzocchi)

IL COMMISSARIO

(Dott.ssa Cristina Grisleri)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Andrea Tedaldi)

<u>Originale, firmato, depositato agli atti.</u>
--